

# UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

**ANTINCENDIO**  
**Le aree a rischio**  
**per atmosfere**  
**esplosive**

**2016**  
GIUGNO



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



**ANIMA**

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO24ORE

### NEWS

4

### APPROFONDIMENTI

#### ANTINCENDIO

##### LE AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE

*Nel d.m. 3 Agosto 2015 vengono introdotti i rischi e le misure di sicurezza connessi alla presenza di aree con rischio per la presenza di atmosfere esplosive, finora non considerati nelle normative di prevenzione incendi emanate dai Vigili del Fuoco.*

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 5 maggio 2016)

24

#### SICUREZZA

##### I SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

*Con un decreto legislativo (D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85 in G.U. n. 121 del 25 maggio 2016) è stata data attuazione alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.*

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 giugno 2016)

31

### GIURISPRUDENZA

#### CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE VI CIVILE – ORDINANZA 4 MAGGIO 2016 N. 8896

##### SINISTRI STRADALI, DANNO DA INCAPACITÀ LAVORATIVA SENZA SOGLIA MINIMA

(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 4 maggio 2016)

36

#### RASSEGNA NORMATIVA

##### LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

37

### PUNTO NORME

44

---

**L'ESPERTO RISPONDE**

**45**

---

**CALENDARIO**

**GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA GIUGNO AD AGOSTO 2016**

**48**

---

**Chiuso in redazione il 6 giugno 2016**

3

# News



## Ambiente e rifiuti

### ■ In Gazzetta il nuovo decreto Sistri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 è stato pubblicato il Dm 30 marzo 2016, n. 78 che reca nuove “disposizioni relative al funzionamento e all’ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti” e, contestualmente, provvede all’integrale abrogazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52.

Il provvedimento, fortemente atteso dagli operatori del settore, trae origine dall’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151 che aveva previsto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovesse procedere periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all’ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza.

Tali semplificazioni dovevano essere finalizzate, nell’intenzione del legislatore, ad assicurare un’efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base di appositi requisiti tecnologici ed organizzativi, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati.

Con il medesimo decreto indicato dall’articolo 188-bis, comma 4-bis, si sarebbero altresì dovuti rideterminare i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.

Sul punto è solo il caso di rammentare che, poiché il contratto con Selex è scaduto da due anni e i costi connessi alla quota di investimento non dovrebbero essere più ricompresi nel contributo annuale pagato dalle imprese, con la risoluzione n. 8/119, approvata il 17 giugno 2015 dalla Commissione ambiente e con l’ordine del giorno n. 3513-A/93 della Camera dei deputati, accolto dal Governo, era stato posto l’impegno alla rideterminazione al ribasso dei nuovi importi dei contributi SISTRI e alla pubblicazione del relativo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 aprile 2016.

Nella realtà, scorrendo gli articoli del nuovo provvedimento, non può non evidenziarsi come nessuno degli obiettivi che il legislatore aveva affidato al Ministero dell'Ambiente è stato conseguito. Non si sono, cioè, introdotte semplificazioni sostanziali all'attuale sistema di tracciabilità ma si è rimandato a successivi decreti sia la definizione delle procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI e per l'inserimento e la trasmissione dei dati, sia la revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

Altro aspetto di rilievo che occorre segnalare è che è stato integralmente rimesso alla società concessionaria del servizio di gestione del SISTRI il potere di predisporre ed aggiornare la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori. Sino all'approvazione di tali procedure operative viene comunque previsto che si applichino le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)).

Volendo scorrere brevemente i contenuti del provvedimento, oltre alle novità appena segnalate, si evidenzia come maggiore chiarezza si sia fatta in merito ai soggetti tenuti obbligatoriamente ad aderire al sistema.

### ***Soggetti obbligati***

Il provvedimento conferma che sono tenuti ad aderire:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e
- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

In caso di trasporto intermodale, devono aderire i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Rientrano nell'ambito delle categorie sopra individuate, in particolare, i seguenti soggetti:

- a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
- b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
- c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo

16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Sono altresì tenuti ad iscriversi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. Sono infine obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 99 del 28 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.

### **Adesione volontaria**

Confermata poi l'adesione in via volontaria da parte dei soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli previsti dal comma 1, dell'articolo 188-ter del D.Lgs 152/06 (iscrizione obbligatoria).

Circa le modalità di adesione, si specifica che gli operatori obbligati devono iscriversi al SISTRI prima di dare avvio alle attività. Gli operatori che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volontà, compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime, e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'operatore che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

### **I Comuni**

I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.

Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.

### **Comunicazioni al Sistri**

Maggiore chiarezza è stata poi operata il relazione alle comunicazioni al Sistri. Si prevede al riguardo, infatti, che gli operatori iscritti al SISTRI devono comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI — Area registro cronologico e della scheda SISTRI — Area movimentazione. Istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI sono disponibili sul portale informativo SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)).

I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.

I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.

L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità secondo le previsioni di cui agli articoli 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Formulario di trasporto) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Circa il coordinamento tra soggetti iscritti e non iscritti, si specifica che i produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI – Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità del produttore medesimo.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulano nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulano nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti. Degna di nota, infine, la disposizione che prevede che ai soggetti che aderiscono al sistema, al fine di attestare il completo assolvimento degli obblighi di legge da parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento attuato nel territorio nazionale. In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di tale circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica indicato nel portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.

Quanto alle procedure per le comunicazioni da effettuare al sistri, il provvedimento in esame dispone che sul portale informativo SISTRI, nel sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it), è attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center gratuito.

In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al Registro delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge.

In tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità, gli operatori subentranti nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilità rilasciati al precedente operatore.

In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione gli operatori provvedono, successivamente alla comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica sul portale SISTRI in arca autenticata.

In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare i dati comunicati.

Per i trasportatori di rifiuti, tutte le variazioni sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.

Si ricorda, da ultimo, che il nuovo regolamento dispone l'abrogazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Rifiuti24, 1 giugno 2016)**



## Antincendio

### ■ Impossibile fare riferimento ad "artifici pirotecnici declassificati"

Con la circolare 18 maggio 2016, n. 6251 la Direzione Centrale ha ulteriormente ribadito che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 58/10 (che ha recepito la direttiva 2013/29/UE) e i dd.mm. 9 agosto 2011,



26 novembre 2012 e 4 giugno 2014, la definizione di "articoli pirotecnici declassificati" non è più utilizzabile.

Pertanto gli articoli pirotecnici in "libera vendita", rientranti nell'attività 18 cat. B ex D.P.R. 151/11, devono essere tutti catalogati nelle tipologie indicate dal d.m. 4 giugno 2014.

**(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 23 maggio 2016)**

## ■ Reazione al fuoco: l'omologazione di cuscini

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno ha diramato una nota di chiarimento (nota 4 maggio 2016, n. 5623) su talune novità introdotte dal d.m. 3 agosto 2015.

In particolare il Ministero si è espresso sulle caratteristiche di reazione ai fuoco per i cuscini (tabella S.1-4, relativa alle soluzioni conformi per i livelli di prestazione II, III, IV, del capitolo S.1 "Strategia antincendio Reazione al fuoco", sotto riportata).

Al riguardo, per la classificazione di tali materiali sono applicabili, ad avviso del Ministero, le procedure di prova UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - "Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma", previste dal d.m. 26 giugno 1984 modificato con d.m. 3 settembre 2001.

Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento di cui all'allegato A.2.I dei d.m. 26 giugno 1984, saranno omologati con impiego "CUSCINI".

Gli stessi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest'ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota ministeriale n. NS 2580/4190 sott. 3 del 8 maggio 1996 "Omologazione di serie di materassi e guanciali".

Tale nota, considerata la particolare tipologia dei prodotti in questione, ha ritenuto fosse onerosa sia in termini economici che temporali l'osservanza integrale della procedura prevista per i mobili imbottiti. Nell'intento quindi di adottare criteri semplificati di omologazione in un'unica soluzione di una intera serie di materassi o guanciali, ha stabilito quanto segue:

1. Il certificato di reazione al fuoco e i relativi suoi allegati (rapporto/i di prova, scheda tecnica e disegni illustrativi) devono risultare afferenti al singolo modello di manufatto assunto a simbolo dell'intera serie. Il manufatto deve risultare individuato con la denominazione commerciale della serie di appartenenza e con le dimensioni (lunghezza, larghezza e spessore) specifiche per l'articolo.
2. Alla normale certificazione deve essere acclusa una documentazione supplementare costituita da:
  - una semplice dichiarazione del Rappresentante Legale della ditta produttrice nel caso in cui tutti i modelli della serie di appartenenza si differenzino dall'articolo assunto a simbolo della serie stessa per le sole variazioni dimensionali (lunghezza e larghezza).

– ovvero, da una dichiarazione del Rappresentante Legale della ditta produttrice e dai disegni illustrativi dei soli modelli costituenti la serie che, rispetto al modello certificato differiscono da esso per forma e/o spessore (spessore del prodotto finito non ovviamente dei singoli componenti le campionature di prova).

Sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione supplementare dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell'intera serie, come già previsto dalla ministeriale relativa alla omologazione di serie di mobili imbottiti.

Sia la dichiarazione che gli eventuali elaborati grafici allegati dovranno essere prodotti in duplice copia una delle quali sarà trattenuta dal laboratorio certificatore e l'altra restituita in allegato al certificato di reazione al fuoco. La nota evidenzia infine che, dall'applicazione della procedura semplificata sopra esposta, sono da ritenersi in generale esclusi i supporti imbottiti per materassi (sommiers).

La nota 4 maggio 2016, n. 5623 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in commento, prevede poi sia consentita l'omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego CUSCINI, nel rispetto di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla circolare n. 27 MI.SA. (85) 7 del 21 settembre 1985 "Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco - Estensione delle Omologazioni".

Tale ultimo provvedimento pone, in sostanza, due distinte tipologie di condizioni:

1. Le prove necessarie per la classificazione di reazione al fuoco di poltrone (classi 1 IM e 2 IM), in base al d.m. 26 giugno 1984, riguardano unicamente il materiale costituente l'imbottitura, l'interposto se previsto, nonché il relativo rivestimento. Di conseguenza i materiali costituenti il fusto e/o il supporto di poltrone sono ininfluenti ai fini della suddetta classificazione. L'esito delle prove in argomento non è parimenti dipendente dalle dimensioni e dalla forma delle poltrone come pure, sulla base dei risultati delle prove a tutt'oggi effettuate dai laboratori autorizzati, risulta non determinante il colore e/o il disegno del tessuto di rivestimento. L'ininfluenza dei suddetti parametri rende possibile al Ministero dell'Interno, senza ripetizione di prove, il rilascio di certificati di estensione di omologazione relativi a poltrone che si differenziano da un modello già omologato esclusivamente per uno o più dei parametri innanzi citati. A tal fine la Ditta dovrà produrre al Ministero una dichiarazione di impegno circa l'esclusivo impiego dei medesimi materiali costituenti imbottitura, interposto e rivestimento del modello di riferimento, già omologato, nella produzione delle poltrone che da quest'ultimo si differenziano solo per i parametri ininfluenti innanzi citati.

2. In merito ai singoli casi di locali di pubblico spettacolo, nei quali debba provvedersi in via definitiva all'adeguamento delle poltrone nei termini temporali indicati dall'articolo 5 del d.m. 28 agosto 1984, alla classe di reazione al poco prescritta dal decreto stesso, è attuabile la procedura semplificata nel seguito precisata. Qualsiasi Ditta in possesso di certificato di omologazione per uno specifico modello di poltrona potrà procedere a sostituire i materiali costituenti le imbottiture, gli interposti ed i rivestimenti di poltrone esistenti in un determinato locale con altri identici a quelli utilizzati per la produzione del modello omologato stesso. La Ditta dovrà dichiarare all'esercente del locale interessato, per la successiva acquisizione agli atti della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l'avvenuta modifica delle poltrone esistenti, nel locale stesso, in conformità del

modello omologato, precisando esplicitamente il nome del locale e relativo indirizzo nonché il numero delle poltrone che hanno subito l'adeguamento. Su ciascuna poltrona così ricondotta all'osservanza della norma vigente dovrà risultare apposta un'etichetta, chiaramente leggibile e stabilmente fissata, riportante oltre il marchio di conformità del modello omologato, indicato nel relativo certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, la dizione "poltrona rispondente alla classe (1 IM o 2 IM) ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 27 MI (SA) del 21 settembre 1985)". Interventi eseguiti secondo la procedura innanzi indicata escludono comunque la produzione e la commercializzazione dei manufatti destinati ad utilizzazioni esterne al locale che forma oggetto la sopraccennata dichiarazione rilasciata dalla Ditta. Infine con la circolare in commento si stabilisce l'importante principio che il certificato dell'omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno per un determinato prodotto (moquette, tendaggio, poltrona etc.) è valido anche per prodotti apparenti diversi, unicamente per colore e/o disegno, da quelli del prototipo del tessuto sottoposto a prove. Le precisazioni contenute nella circolare consentono l'adozione di procedure rapide sia per l'adeguamento definitivo di poltrone esistenti in locali di pubblico spettacolo sia per la commercializzazione e per l'utilizzazione di vari tipi di materiali derivati da un prototipo omologato. Tale circostanza, che riduce notevolmente gli oneri economici e temporali a carico di produttori ed operatori interessati, scaturisce dall'avvenuta individuazione dei parametri influenti sui risultati delle prove di reazione al fuoco emersi dall'esperienza a tutt'oggi maturata nel settore.

Al riguardo, per la classificazione di tali materiali sono applicabili, ad avviso del Ministero, le procedure di prova UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - "Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma", previste dal d.m. 26 giugno 1984 modificato con d.m. 3 settembre 2001.

Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento di cui all'allegato A.2.I dei d.m. 26 giugno 1984, saranno omologati con impiego "CUSCINI".

Gli stessi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest'ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota ministeriale n. NS 2580/4190 sott. 3 del 8 maggio 1996 "Omologazione di serie di materassi e guanciali".

Tale nota, considerata la particolare tipologia dei prodotti in questione, ha ritenuto fosse onerosa sia in termini economici che temporali l'osservanza integrale della procedura prevista per i mobili imbottiti. Nell'intento quindi di adottare criteri semplificati di omologazione in un'unica soluzione di una intera serie di materassi o guanciali, ha stabilito quanto segue:

1. Il certificato di reazione al fuoco e i relativi suoi allegati (rapporto/i di prova, scheda tecnica e disegni illustrativi) devono risultare afferenti al singolo modello di manufatto assunto a simbolo dell'intera serie. Il manufatto deve risultare individuato con la denominazione commerciale della serie di appartenenza e con le dimensioni (lunghezza, larghezza e spessore) specifiche per l'articolo.

2. Alla normale certificazione deve essere acclusa una documentazione supplementare costituita da:

- una semplice dichiarazione del Rappresentante Legale della ditta produttrice nel caso in cui tutti i modelli della serie di appartenenza si differenzino dall'articolo assunto a simbolo della serie stessa per le sole variazioni dimensionali (lunghezza e larghezza);

- ovvero, da una dichiarazione del Rappresentante Legale della ditta produttrice e dai disegni illustrativi dei soli modelli costituenti la serie che, rispetto al modello certificato differiscono da esso per forma e/o spessore (spessore del prodotto finito non ovviamente dei singoli componenti le campionature di prova).

Sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione supplementare dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell'intera serie, come già previsto dalla ministeriale relativa alla omologazione di serie di mobili imbottiti.

Sia la dichiarazione che gli eventuali elaborati grafici allegati dovranno essere prodotti in duplice copia, una delle quali sarà trattenuta dal laboratorio certificatore e l'altra restituita in allegato al certificato di reazione al fuoco. La nota evidenzia infine che, dall'applicazione della procedura semplificata sopra esposta, sono da ritenersi in generale esclusi i supporti imbottiti per materassi (sommiers).

La nota 4 maggio 2016, n. 5623 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in commento, prevede poi sia consentita l'omologazione per estensione solo da prodotti omologati con impiego CUSCINI, nel rispetto di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla circolare n. 27 MI.SA. (85) 7 del 21 settembre 1985 "Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco - Estensione delle Omologazioni".

Tale ultimo provvedimento pone, in sostanza, due distinte tipologie di condizioni:

1. Le prove necessarie per la classificazione di reazione al fuoco di poltrone (classi 1 IM e 2 IM), in base al d.m. 26 giugno 1984, riguardano unicamente il materiale costituente l'imbottitura, l'interposto se previsto, nonché il relativo rivestimento. Di conseguenza i materiali costituenti il fusto e/o il supporto di poltrone sono ininfluenti ai fini della suddetta classificazione. L'esito delle prove in argomento non è parimenti dipendente dalle dimensioni e dalla forma delle poltrone come pure, sulla base dei risultati delle prove a tutt'oggi effettuate dai laboratori autorizzati, risulta non determinante il colore e/o il disegno del tessuto di rivestimento. L'ininfluenza dei suddetti parametri rende possibile al Ministero dell'Interno, senza ripetizione di prove, il rilascio di certificati di estensione di omologazione relativi a poltrone che si differenziano da un modello già omologato esclusivamente per uno o più dei parametri innanzi citati. A tal fine la Ditta dovrà produrre al Ministero una dichiarazione di impegno circa l'esclusivo impiego dei medesimi materiali costituenti imbottitura, interposto e rivestimento del modello di riferimento, già omologato, nella produzione delle poltrone che da quest'ultimo si differenziano solo per i parametri ininfluenti innanzi citati.

2. In merito ai singoli casi di locali di pubblico spettacolo, nei quali debba provvedersi in via definitiva all'adeguamento delle poltrone nei termini temporali indicati dall'articolo 5 del d.m. 28 agosto 1984, alla classe di reazione al poco prescritta dal decreto stesso, è attuabile la procedura semplificata nel seguito precisata. Qualsiasi Ditta in possesso di certificato di omologazione per uno specifico modello di poltrona potrà procedere a sostituire i materiali costituenti le imbottiture, gli interposti ed i rivestimenti di poltrone esistenti in un determinato locale con altri identici a quelli utilizzati per la produzione del modello omologato stesso. La Ditta dovrà dichiarare all' esercente del locale interessato, per la successiva acquisizione agli atti della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali

di pubblico spettacolo, l'avvenuta modifica delle poltrone esistenti, nel locale stesso, in conformità del modello omologato, precisando esplicitamente il nome del locale e relativo indirizzo nonché il numero delle poltrone che hanno subito l'adeguamento. Su ciascuna poltrona così ricondotta all'osservanza della norma vigente dovrà risultare apposta un'etichetta, chiaramente leggibile e stabilmente fissata, riportante oltre il marchio di conformità del modello omologato, indicato nel relativo certificato rilasciato dal Ministero dell'Interno, la dizione "poltrona rispondente alla classe (1 IM o 2 IM) ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 27 MI (SA) del 21 settembre 1985". Interventi eseguiti secondo la procedura innanzi indicata escludono comunque la produzione e la commercializzazione dei manufatti destinati ad utilizzazioni esterne al locale che forma oggetto la sopraccennata dichiarazione rilasciata dalla Ditta. Infine con la circolare in commento si stabilisce l'importante principio che il certificato dell'omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno per un determinato prodotto (moquette, tendaggio, poltrona etc.) è valido anche per prodotti apparenti diversi, unicamente per colore e/o disegno, da quelli del prototipo del tessuto sottoposto a prove. Le precisazioni contenute nella circolare consentono l'adozione di procedure rapide sia per l'adeguamento definitivo di poltrone esistenti in locali di pubblico spettacolo sia per la commercializzazione e per l'utilizzazione di vari tipi di materiali derivati da un prototipo omologato. Tale circostanza, che riduce notevolmente gli oneri economici e temporali a carico di produttori ed operatori interessati, scaturisce dall'avvenuta individuazione dei parametri influenti sui risultati delle prove di reazione al fuoco emersi dall'esperienza a tutt'oggi maturata nel settore.

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 19 maggio 2016)**



## Sicurezza sul lavoro

### ■ Agli incentivi del Bando Isi ammesse oltre 3mila aziende

Sono più di tremila (3.350), su un totale di oltre 23mila richiedenti, le aziende ammesse ai fondi stanziati dall'Inail con il Bando Isi 2015 e destinati a progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro.

Le risorse erogate dall'Istituto a fondo perduto, superiori a 276 milioni (276.269.986 euro), verranno ripartite in parte per progetti d'investimento e modelli organizzati e di responsabilità sociale (in base alla graduatoria 1 della tabella a fianco) e in parte per progetti di bonifica di materiali contenenti amianto (graduatoria 2), una novità, quest'ultima, del bando 2015.

Il contributo assegnato alle imprese ammesse, suddiviso su budget regionali, sarà pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130mila euro e un minimo di 5mila, cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito. Sono ammesse tutte le spese accessorie, strumentali, funzionali indispensabili per la realizzazione del progetto. Eventuali spese tecniche sono, invece, ammesse entro i limiti specificati negli allegati all'avviso Pubblico. Non si considerano, tuttavia, spese tecniche le spese di consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda. Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolari beneficiano dell'intervento e documentate

Dopo la scrematura effettuata tramite procedura “valutativa a sportello” durante il cosiddetto “click day” le aziende vincitrici della prima graduatoria sono 2.147 e si ripartiranno fondi per oltre 193 milioni (193.388.990 euro), quelle al vertice nella seconda graduatoria 1.196, a cui saranno destinati poco più di 82 milioni (82.880.996 euro)

La ripartizione delle risorse - suddivise su budget regionali - ha visto al primo posto la Lombardia, a cui sono stati destinati 45,4 milioni (pari al 16,44% del totale) ripartiti tra oltre 500 aziende, seguita dal Lazio con 35,4 milioni (12,8% del totale) e 429 aziende premiate e dalla Campania con 25,1 milioni (9,10% del totale) e 278 aziende ammesse al contributo.

Si ricorda che era stata data la possibilità alle imprese di avviare gli interventi dal 6 maggio 2016 e che, in caso di ammissione al finanziamento. Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione di ammissione. La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto dovrà a sua volta essere completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

La sede Inail, in caso di mancanza o non rispondenza dei documenti richiesti, inviterà l'impresa a integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti entro il termine perentorio di 20 giorni. Nel caso in cui sia preso un provvedimento di non ammissione o parziale ammissione, l'azienda avrà a sua volta 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e a quel punto entro 60 giorni la pratica dovrà essere riesaminata. Il termine per la realizzazione e la rendicontazione, infine, è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

## Alla Lombardia le maggiori risorse

Risorse stanziare e numero di aziende vincitrici del Bando Isi 2015 suddivise per regioni e province autonome

Regione	Ripartizione fondi (%)	Stanziamento Isi 2015 Graduatoria 1 (*) in euro	Aziende ammesse	Stanziamento Isi 2015 Graduatoria 2 (**) in euro	Aziende ammesse	Totale stanziamento Isi 2015 (in euro)
Abruzzo	2,21	4.281.518	50	1.834.936	31	6.116.454
Basilicata	1,16	2.246.894	23	962.954	12	3.209.848
Bolzano	0,69	1.328.007	45	569.146	1	1.897.153
Calabria	2,86	5.538.764	73	2.373.756	45	7.912.520
Campania	9,10	17.597.557	173	7.541.810	105	25.139.367
Emilia Romagna	7,42	14.344.533	168	6.147.657	81	20.492.190
Friuli Venezia Giulia	1,84	3.550.033	43	1.521.443	32	5.071.476
Lazio	12,84	24.828.080	288	10.640.606	141	35.468.686
Liguria	2,75	5.314.852	66	2.277.794	31	7.592.646
Lombardia	16,44	31.802.610	335	13.629.690	177	45.432.300
Marche	3,16	6.102.299	66	2.615.271	43	8.717.570
Molise	0,52	1.004.073	12	430.317	9	1.434.390
Piemonte	6,82	13.190.241	155	5.652.960	79	18.843.201
Puglia	4,28	8.279.549	102	3.548.378	55	11.827.927
Sardegna	3,14	6.071.723	49	2.602.167	51	8.673.890
Sicilia	6,35	12.277.246	122	5.261.677	93	17.538.923
Toscana	7,62	14.732.605	154	6.313.974	79	21.046.579
Trento	0,87	1.678.648	19	719.420	14	2.398.068
Umbria	1,78	3.449.045	35	1.478.162	20	4.927.207
Valle d'Aosta	0,29	566.131	6	242.628	2	808.759
Veneto	7,86	15.204.581	168	6.516.249	97	21.720.830
<b>Totale nazionale</b>	<b>100</b>	<b>193.388.990</b>	<b>2.152</b>	<b>82.880.996</b>	<b>1.198</b>	<b>276.269.986</b>

Nota: (\*) Progetti di investimento (1) e modelli organizzativi e di responsabilità sociale (2); (\*\*) Bonifica di materiali contenenti amianto (3)

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 2 giugno 2016)

### ■ Inail conferma il taglio delle tariffe

Inail è pronta a confermare la riduzione tariffaria introdotta dal Governo Letta con la legge di Stabilità 2014 come misura ponte e che ha garantito un taglio in termini cumulati di 3,3 miliardi del cuneo fiscale e contributivo per circa 2,7 milioni di imprese.

Lo hanno anticipato al Sole 24Ore il presidente dell'Istituto assicurativo pubblico, Massimo De Felice, e il direttore generale, Giuseppe Lucibello. «I dati degli ultimi esercizi ci rendono confidenti che le ultime verifiche in corso saranno positive per una conferma del taglio sulle tariffe obbligatorie, fermo restando che l'impatto finanziario di questa misura continuerà ad essere monitorato negli anni a venire e dovrà essere compatibile con i ratios dell'Istituto» ha spiegato Massimo De Felice, che presenterà la Relazione annuale dell'Inail il 22 giugno, a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato.

La riduzione delle tariffe, di cui in questi anni hanno beneficiato l'80% circa delle imprese che compongono il portafoglio Inail (sono 3,25 milioni), è oscillato tra il 14 e il 16% ed è stata finanziata anno dopo anno con 500 milioni di euro a carico dell'Inail e a regime con 700 milioni di trasferimenti statali.

Il taglio, che quest'anno è arrivato al valore di 1,2 miliardi, era soggetto appunto a una verificare di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale che sembra acquisita. La buona notizia arriva in coincidenza con il click day che ha suggellato il sesto bando Isi per finanziare investimenti destinati a migliorare gli standard di salute e sicurezza nelle imprese; una iniziativa che erogato finanziamenti a fondo perduto per un valore di oltre 1,2 miliardi tra il 2010 e il 2015.

Il taglio strutturale della quota Inail del cuneo è al netto di un altro sconto di cui hanno potuto beneficiare migliaia di imprese (negli ultimi quattro anni, s'è partiti da 28mila nel 2010 per arrivare alle oltre 52mila nel 2014; ultimo anno per il quale sono stati resi disponibili i dati, con uno sconto complessivo di quasi 1,4 miliardi in termini cumulati). Si tratta della cosiddetta "oscillazione per la prevenzione", uno sconto riconosciuto alle imprese che hanno realizzato migliorie delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro andando oltre i livelli minimi previsti dalla legge: «e quest'anno la procedura è stata ulteriormente semplificata, riducendo il numero delle sezioni e utilizzando voci puntuali che contengono chiarimenti e definizioni, per evitare incertezze interpretative» hanno spiegato i vertici dell'Istituto.

Inail nel corso del 2016 garantirà altri finanziamenti a favore delle imprese che investono in sicurezza. Con bando in corso Fipit verranno distribuiti 30 milioni alle piccole e medie imprese (comprese quelle individuali) attive nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei marmi, mentre entro luglio scatterà il bando per finanziare investimenti in tecnologia e macchinari agricoli (45 milioni del Fondo innovazione previsto in Stabilità 2016). Resta infine il bando per progetti formativi nelle Pmi sempre finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle pratiche per la salute e la sicurezza (14,5 milioni resi disponibili e il termine per le domande di ammissione è stato prorogato fino al 10 agosto).

Nella prospettiva delle nuove iniziative cui sta lavorando il Governo per rafforzare i canali di finanziamento non bancario alle imprese, l'atteso decreto «finanza per la crescita 2.0», Inail potrebbe giocare un doppio ruolo come ente nazionale. «Stiamo guardando con grande interesse all'ipotesi di partecipazioni dirette in quote di capitale di start up che potrebbero essere costituite nei prossimi mesi a partire dalla realizzazione della mano robotica sviluppata con una collaborazione tra Inail e l'Iit di Genova» spiega il presidente De Felice. Operazioni di private equity che potrebbero estendersi ad altre iniziative sul fronte delle tecnologie riabilitative e della sicurezza sul lavoro «sostenute – precisa il presidente – tenendo conto che Inail sarebbe un investitore istituzionale e dunque di lungo periodo,



attento però a valutare la compatibilità di ogni partecipazione con i coefficienti di rischio e di solvibilità che dobbiamo rispettare».

L'altro canale di finanziamento alternativo che si dischiude per Inail lo indica il direttore, Giuseppe Lucibello: «Inail è autorizzata ad investire su un portafoglio titoli per un miliardo cui si aggiungono 460 milioni di disponibilità liquide. Ebbene di queste somme potrebbero essere resi disponibili circa 800 milioni per investimenti alternativi, sempre naturalmente compatibili la natura pubblica dell'ente e nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria e patrimoniale dell'Istituto».

Inail ha poi diversi miliardi destinati al settore immobiliare. E vale infine ricordare che le riserve tecniche dell'Istituto ammontano a circa 27 miliardi, di cui 24 vincolati a deposito in Tesoreria unica con rendimento nullo. Uno svincolo graduale di queste risorse sarebbe tuttavia possibile se utilizzato in investimenti in economia reale capaci di compensare l'impatto sul debito pubblico e il fabbisogno.

**(Davide Colombo, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 27 maggio 2016)**

17

## ■ Gli interPELLI del mese di maggio

### ***Lavori in appalto e modalità di verifica dell'avvenuta formazione***

*Ministero del Lavoro, Interpello n. 7 del 12 maggio 2016*

L'articolo 97 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo prevede poi che, per lo svolgimento delle predette attività, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Sul punto, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato al Ministero del Lavoro istanza di interpello in merito alle "modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08". In particolare l'istante ha chiesto di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori "possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08".

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7 del 12 maggio 2016 – premessa una breve ricostruzione dei vari obblighi normativi – ha evidenziato che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato art. 97.

Ha pertanto ritenuto che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII D.Lgs. 81/08) "il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97", dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

### **Obblighi di sorveglianza sanitaria in caso di distacco**

*Ministero del Lavoro, Interpello n. 8 del 12 maggio 2016*

Con Interpello n. 8 del 12 maggio 2016 il Ministero del Lavoro ha affrontato il tema della "corretta interpretazione all'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08".

In particolare il quesito che veniva posto al Ministero era di conoscere, "nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati".

18

Con la risposta in commento il Ministero del Lavoro ha premesso che:

- l'art. 3 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che "nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato (...)";

- l'art. 30 del D.Lgs. 276/03 prevede che "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa".

Tanto premesso il Ministero ha ritenuto che, in caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l'obbligo di "informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".

Al secondo (distaccatario) spetta invece l'onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

### **Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro**

*Ministero del Lavoro, Interpello n. 9 del 12 maggio 2016*

Con l'Interpello in oggetto il Ministero del Lavoro si è espresso sulla possibilità, per il datore di lavoro, di utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall'Inail "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati" ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica.

Sul punto occorre premettere che il Manuale citato – predisposto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell'INAIL – contiene

criteri e procedure utili per operare in sicurezza e per proteggere la salute dei lavoratori, presenti a qualsiasi titolo, in un sito contaminato o potenzialmente tale. In particolare, il manuale operativo è finalizzato alla proposta di strumenti operativi per la valutazione e gestione del rischio per la salute da esposizione ad agenti chimici per i lavoratori presenti a qualsiasi titolo su di un sito contaminato o potenzialmente tale.

Si evidenzia che il documento riguarda la sola gestione del rischio chimico, ma il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di individuare tutte le possibili fonti di pericolo e valutare tutti i rischi ai quali il lavoratore è potenzialmente esposto ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Inoltre, nel manuale è stata presa in esame la procedura di gestione del rischio chimico ponendo principalmente l'attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l'obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Tale scelta è motivata dal fatto che essendo state individuate quali fonti di pericolo il suolo insaturo e/o le acque sotterranee contaminate, ad eccezione di casi particolari, il rischio per la salute risulta preponderante rispetto a quello per la sicurezza.

Nel caso in cui come fonti di pericolo si considerassero le sorgenti primarie di contaminazione, ossia gli elementi causa dell'inquinamento (ad esempio accumuli di rifiuti, serbatoi, oleodotti, tubature, interrati o fuori terra, contenenti sostanze pericolose), i rischi per la sicurezza potrebbero risultare tutt'altro che trascurabili.

Quindi, l'applicazione di un corretto protocollo di gestione e la messa in atto, ove necessario, delle misure di prevenzione e protezione, così come definite nei successivi capitoli e allegati del Manuale, consente di garantire un adeguato livello di salute per i lavoratori esposti ad agenti chimici provenienti da un suolo contaminato.

Il documento è articolato nel seguente modo:

- Nel capitolo 1 e relativi allegati (1.A, 1.B e 1.C) viene fornito un inquadramento normativo di settore. In particolare vengono descritte le tipologie di attività che si possono svolgere in un sito contaminato, o potenzialmente tale. Sono poi sinteticamente illustrati i documenti che è necessario redigere per la valutazione dei rischi e gli adempimenti normativi da attuare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Sono inoltre elencati i ruoli e le responsabilità delle figure professionali coinvolte nelle attività di cantiere temporaneo e mobile.
- Nel capitolo 2 viene proposto un modello concettuale di valutazione del rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati. Sono quindi descritte le potenziali sorgenti di contaminazione, le vie di migrazione delle specie chimiche, i bersagli della contaminazione e le corrispondenti modalità espositive.
- Nel capitolo 3 e relativi allegati (da 3.A a 3.D) viene proposta una procedura per la valutazione e gestione del rischio chimico per inalazione di vapori e polveri.
- Nel capitolo 4 viene proposta una procedura per la valutazione e gestione del rischio chimico per contatto dermico.

Infine, nel capitolo 5 viene descritta la procedura per la gestione del rischio nelle fasi di indagine del sito.

Il documento può essere utilizzato come strumento di supporto per l'esecuzione della valutazione dei rischi, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ai sensi del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle attività di bonifica dei siti contaminati.

Tanto premesso, il Ministero del Lavoro, con l'Interpello in commento, premette che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce la valutazione dei rischi come "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza":

- l'art. 28, primo comma, del decreto in parola stabilisce l'obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori";

- l'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all'art. 17, co 1, lett. a) del citato decreto, le "misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati".

Alla luce della normativa richiamata, il Ministero conclude che il manuale operativo "il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati" redatto dall'Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l'attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l'obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza.

Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, l'utilizzo del manuale sopra indicato può costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfa la previsione normativa.

### ***Gestione dell'amianto negli edifici***

*Ministero del Lavoro, Interpello n. 10 del 12 maggio 2016*

Con Interpello n. 10 del 12 maggio 2016 il Ministero del Lavoro ha offerto alcune importanti indicazioni in merito all'ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell'amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al d.m. 6 settembre 1994.

Il tema affrontato dal Ministero riguarda, in particolare, il quesito se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all'attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino o meno nella definizione di "impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno degli edifici" di cui al D.M. 6 settembre 1994. Tale quesito nasce dalla circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, che precisa che "la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di

componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

Con la risposta in commento, il Ministero del Lavoro premette che la legge 257/92 che dispone la cessazione dell'impiego dell'amianto disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

Il decreto attuativo emanato nel 1994 - d.m. 6 settembre 1994 – definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che “la presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse”. A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che “sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti” e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

Ad avviso del Ministero, la legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all'interno che all'esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell'ambiente e la salute dei lavoratori, l'interpello in commento chiarisce che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

- mediante l'applicazione delle disposizioni del d.m. 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conducente e del D.Lgs. 81/08 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;
- attraverso le previsioni normative del D.Lgs. 81/08 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.

**(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 19 maggio 2016)**

## ■ Anche gli estranei protetti dai rischi

Le norme per la sicurezza sul lavoro tutelano anche gli estranei, vale a dire le persone, né dipendenti né equiparati per legge a essi, che siano comunque presenti nell'ambiente di lavoro.

Questo è l'orientamento della Cassazione penale, espresso da ultimo nella sentenza 14775/2016 e più compiutamente, nella pronuncia 43168/2014. Già la sentenza 42647/2013 si era espressa nel senso che la prevenzione ha una valenza generale, tale da imporsi nell'interesse di tutti, compresi gli estranei al rapporto di lavoro. Più nel dettaglio, la sentenza 22965/2014 ha stabilito che il cantiere, come ogni luogo di lavoro, non deve presentare pericoli per chiunque vi entri in contatto, per cui deve essere preclusa l'accessibilità alle fonti di rischio con opportune misure escludenti. Se vi accedono degli estranei (nello specifico, erano ragazzi) e si infortunano, il datore per la sicurezza sul lavoro ne risponde.

Il principio ha importanti implicazioni giuridiche e pratiche per il responsabile della sicurezza: egli ha l'obbligo di garantire la salute di tutti i soggetti che si trovino, anche occasionalmente, nell'ambiente di lavoro, senza poter escludere gli esterni alla struttura lavorativa. Di conseguenza, una sua responsabilità per violazioni previste nel Dlgs 81/2008 o nel Codice penale (omicidio colposo o lesioni personali colpose, aggravate da violazioni di norme prevenzionali) sorge anche quando l'infortunato sia estraneo alle attività lavorative.

Ma questo orientamento è espresso dalla Cassazione penale con diverse sfumature interpretative:

-alcune sentenze (tra le prime la37840/2009 e la 10842/2008) interpretano nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute sul lavoro di tutti i soggetti operanti nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale. Secondo queste decisioni, una responsabilità del datore per la sicurezza sorge però solo ove tra esterno e azienda sussista una particolare relazione: ad esempio se l'esterno sta comunque svolgendo, in qualsiasi modo, prestazioni lavorative oppure è una persona, a vario titolo, collegata funzionalmente all'impresa (fornitore o cliente, ad esempio).

-altre decisioni, invece, hanno stabilito che il presupposto perchè l'estraneo entri nel campo di applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro è che nell'ambiente di lavoro operino comunque dei dipendenti. In questo caso è del tutto irrilevante che l'infortunato sia estraneo (un precedente in questo senso è già nella 14175/2005). Secondo tali giudici la formula di legge «lavoratori subordinati e ad essi equiparati» va quindi intesa non nel senso che questi sono gli unici beneficiari della normativa antinfortunistica, ma che solo in presenza di essi sia da applicare la normativa prevenzionale, da estendere poi agli eventuali estranei.

Più sottilmente, la sentenza 22965/2014 suddivide le norme per la sicurezza sul lavoro in:

-quelle che impongono misure oggettive, cioè misure da applicare a prescindere da un particolare destinatario (ad esempio, norme sulle attrezzature di lavoro);

-norme e relative a misure di prevenzione riguardanti una specifica tipologia di soggetti. Ad esempio, la sorveglianza sanitaria (articoli 41 e seguenti del Dlgs 81/2008) è posta, esplicitamente, a beneficio del

lavoratore e non del soggetto estraneo all'azienda (salvo che questi si trovi in situazione oggettiva simile al lavoratore).

**(Aldo Monea, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 9 maggio 2016)**

# Approfondimenti

## **Antincendio**

### **Le aree a rischio per atmosfere esplosive**

*(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 5 maggio 2016)*

Nel d.m. 3 Agosto 2015 vengono introdotti i rischi e le misure di sicurezza connessi alla presenza di aree con rischio per la presenza di atmosfere esplosive, finora non considerati nelle normative di prevenzione incendi emanate dai Vigili del Fuoco.

Si tratta della regola verticale prevista al capitolo V.2 - Aree a rischio per atmosfere esplosive

### ***Il rischio esplosione***

L'esplosione è una reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente, determinando danno importante per le persone e beni economici.

Nel capitolo G.1 - Termini definizioni e simboli grafici, al punto G.1.18 - Atmosfere esplosive viene definita atmosfera esplosiva una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o di polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

### ***La valutazione e riduzione dei rischi di esplosione***

La regola tecnica verticale tratta dei criteri di valutazione e riduzione del rischio di esplosione.

Nelle attività soggette in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasporto, manipolazione o movimentazione, occorre valutare il rischio di formazione di atmosfere esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, con il seguente ordine di priorità:

1. prevenire la formazione di atmosfere esplosive,
2. evitare l'accensione di atmosfere esplosive,
3. attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

### ***Valutazione del rischio di esplosione***

La valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata attraverso le seguenti fasi:

#### ***a. individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione mirate all'individuazione:***

- delle potenziali fonti di innesco presenti;
- delle potenziali sorgenti di emissione;



- delle caratteristiche costruttive, di installazione o d'uso e di manutenzione verificando la conformità alle specifiche di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, alle norme tecniche vigenti e delle istruzioni dei fabbricanti.

*b. identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili (caratteristiche chimico-fisiche, sistemi di deposito e lavorazione ecc.);*

*c. determinazione della probabilità di formazione, della durata e dell'estensione delle atmosfere esplosive*

Le aree a rischio di esplosione devono essere ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive così come definito nella tabella V.2-1. L'individuazione delle zone pericolose e della relativa probabilità di accadimento deve essere condotta secondo la normativa tecnica applicabile e/o con l'utilizzo di codici di calcolo riconosciuti

Zona per la presenza di gas, vapori e nebbie	Zona per la presenza di polveri	Definizione del livello di pericolo
0	20	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente (Il pericolo è presente sempre o frequentemente)
1	21	Luogo in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale (Il pericolo è presente talvolta)
2	22	Luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste solo per un breve periodo (il pericolo è presente raramente o quasi mai)
NE		Luogo in cui il volume dell'atmosfera esplosiva è di estensione trascurabile (negligible extensions)

*Tabella V.2-1: Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva in termini di livelli di pericolo, probabilità e durata.*

*d. identificazione dei potenziali pericoli di innesco;*

I pericoli di innesco sono strettamente legati a presenza di sorgenti di accensione ed a proprietà di accensione delle miscele potenzialmente esplosive.

Un elenco di possibili sorgenti di accensione è indicato in tabella V.2-2.

Superfici calde
Fiamme, gas, particelle calde
Scintille di origine meccanica
Materiale ed impianti elettrici

Correnti vaganti, protezione catodica
Elettricità statica
Fulmini
Radio frequenza da 104 Hz a $3 \cdot 10^{11}$ Hz
Onde elettromagnetiche da $3 \cdot 10^{11}$ Hz a $3 \cdot 10^{15}$ Hz
Radiazioni ionizzanti
Ultrasuoni
Compressione adiabatica ed onde d'urto
Reazioni esotermiche

Tabella V.2-2: Sorgenti di accensione tratte dalla norma UNI EN 1127-1

La possibilità di accensione di una atmosfera esplosiva è strettamente dipendente dalla frequenza con cui le sorgenti di accensione vengono a contatto con la miscela esplosiva (frequentemente, circostanze rare, circostanze molto rare):

- a. frequentemente - sorgenti di accensione che possono manifestarsi durante il normale funzionamento;
- b. circostanze rare - sorgenti di accensione che possono manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni previste;
- c. circostanze molto rare sorgenti di accensione che possono manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni rare.

Essendo necessario assicurare un livello di sicurezza equivalente adeguato, in nessuna delle zone della tabella V.2-1 sono consentite attrezzature che presentino inneschi frequenti o continui.

*e. valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione;*

Ai fini della valutazione degli effetti prevedibili di un'esplosione è necessario tener conto delle conseguenze sulle eventuali persone esposte, sulle strutture e sugli impianti dei seguenti effetti fisici di un'esplosione:

- a. fiamme e gas caldi;
- b. irraggiamento termico;
- c. onde di pressione;
- d. proiezione di frammenti o oggetti;
- e. rilasci di sostanze pericolose.

Per la verifica dell'obiettivo di salvaguardia degli occupanti, devono essere considerati almeno i seguenti effetti:

- a. danneggiamento degli elementi di compartimentazione non resistenti all'esplosione secondo NTC ed in generale agli impatti meccanici;
- b. fuori servizio degli impianti di protezione attiva interni al locale di origine dell'esplosione;

- c. effetto domino (es. danneggiamento di altri sistemi di contenimento, impianti o apparecchiature con rilascio di sostanze pericolose, ...);
- d. danneggiamento delle misure di protezione adottate sulle fonti di innesco presenti con conseguente accensione delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate.

Nei casi in cui l'esplosione potrebbe essere seguita da un incendio, si deve valutare quest'ultimo scenario tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'esplosione.

Nei casi in cui a seguito di un incendio potrebbe verificarsi un'esplosione, si deve valutare quest'ultimo scenario tenendo conto dell'indisponibilità di quanto danneggiato dall'incendio.

Per la determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni si può ricorrere a formulazioni semplificate presenti in normativa o a espressioni empiriche che collegano fra loro le grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA. Oltre ai metodi empirici ed ai modelli semplificati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici di calcolo riconosciuti.

### **Misure finalizzate alla riduzione del rischio di esplosione**

Per la riduzione del rischio di esplosione possono adottarsi le seguenti misure:

- a. misure di prevenzione per la riduzione delle probabilità di formazione ed innesco di una miscela esplosiva;
- b. misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di un'esplosione entro limiti accettabili;
- c. misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione del lavoro e dei processi produttivi.

Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione; si deve ricorrere alle misure di protezione quando non è possibile ricondurre il livello di rischio ad un livello accettabile con la sola applicazione di misure di prevenzione e gestionali.

Per il conseguimento del livello di sicurezza equivalente richiesto dalle disposizioni legislative anche comunitarie e le norme tecniche vigenti, le misure impiegabili sono riportate nelle tabelle V.2-3 e V.2-4.

#### **Provvedimenti organizzativi**

- Formazione professionale in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
- Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di innescare un'atmosfera esplosiva.
- Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili per la rivelazione di atmosfere esplosive.
- Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti.
- Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive.
- Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di

emissione e delle fonti di innesco.

- Realizzazione delle verifiche di sicurezza (verifica iniziale, periodica e manutenzione) degli impianti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle normative tecniche applicabili.

*Tabella V.2-3: Misure impiegabili, provvedimenti organizzativi*

### **Provvedimenti impiantistici**

- Protezione dai danneggiamenti meccanici dei sistemi di contenimento di sostanze infiammabili al fine di evitare la rottura di componenti.
- Impiego di sistemi a circuito chiuso per la movimentazione delle sostanze infiammabili.
- Realizzazione di sistemi di dispersione/diluizione/bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in ambiente in modo da conseguire uno dei seguenti obiettivi:
  - mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di esplosività;
  - ridurre l'estensione dell'atmosfera pericolosa a volumi trascurabili, secondo le norme tecniche applicabili, ai fini delle conseguenze in caso di accensione;
  - confinare l'atmosfera pericolosa in aree dove non sono presenti sorgenti di innesco efficaci.
- Installazione di impianti di rivelazione sostanze infiammabili per:
  - attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle fonti di innesco;
  - evacuazione delle persone preventivamente all'accensione dell'atmosfera esplosiva.
- Installazione all'interno delle aree dove è probabile la presenza di atmosfere esplosive di impianti, attrezzature, sistemi di protezione e relativi sistemi di connessione non in grado di provocarne l'accensione.
- Installazione di impianti di rivelazione inneschi (es. scintille, superfici calde, ...).
- Realizzazione di sistemi di inertizzazione delle apparecchiature in modo da ridurre la concentrazione di ossigeno al di sotto della concentrazione limite (LOC).
- Installazione di sistemi di mitigazione degli effetti di un'esplosione per ridurre al minimo i rischi rappresentati per i lavoratori dalle conseguenze fisiche di un'esplosione, scelti tra i seguenti:
  - sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di gas;
  - sistemi di protezione mediante sfogo dell'esplosione di polveri;
  - sistemi di isolamento dell'esplosione;
  - sistemi di soppressione dell'esplosione;
  - apparecchi resistenti alle esplosioni;
  - elementi costruttivi dei fabbricati progettati per resistere alle esplosioni.

*Tabella V.2-4: Misure impiegabili, provvedimenti impiantistici*

#### *Misure per la riduzione del rischio per gli occupanti*

Il layout dell'opera da costruzione e degli impianti deve essere concepito con l'obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un'esplosione (es. sovrappressione, calore, proiezione di frammenti, ...).

A tal fine, le sorgenti di pericolo possono essere installate come segue:

- a. all'esterno dei fabbricati, opportunamente schermate o distanziate;
- b. in locali dove è prevista solo la presenza occasionale di occupanti;
- c. all'interno dei locali, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro;
- d. in locali dotati di misure (es. impianto di rivelazione di sostanze infiammabili, ...) tali da consentire agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro ai fini dell'esplosione prima dell'accensione.

#### *Prodotti impiegabili*

Nel caso in cui sia possibile la formazione di atmosfere esplosive e non sia possibile rimuovere le sorgenti di innesco dalle zone, si devono utilizzare prodotti (es. apparecchiature, sistemi di protezione, componenti, opportunamente progettati).

Tali prodotti devono essere rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti categorie in relazione all'impiego in ciascuna zona classificata.

Per gli apparecchi, componenti e sistemi di protezione impiegabili in industrie ed attività di superficie (Il Gruppo della direttiva di prodotto ATEX), vengono definite le seguenti categorie:

a. Categoria 1 - livello di protezione molto elevato.

I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. I mezzi di protezione sono tali che in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicura il livello di sicurezza richiesto, oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, è garantito il livello di protezione richiesto;

b. Categoria 2 - livello di protezione elevato.

I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

c. Categoria 3 - livello di protezione normale.

I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

La tabella V.2-5 riporta la compatibilità dei componenti, delle apparecchiature, dei sistemi di protezione e controllo con le zone classificate per la presenza di atmosfera esplosive.

Atmosfera esplosiva	Zona	Categoria ATEX [1]
Gas	0	1G
	1	1G, 2G
	2	1G, 2G, 3G
Polveri	20	1D
	21	1D, 2D
	22	1D, 2D, 3D
[1] G per gas e D per dust (polvere)		

*Tabella V.2-5: Compatibilità dei componenti, delle apparecchiature e dei sistemi di protezione e controllo e le zone classificate per la presenza di atmosfera esplosive*

### *Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni*

Le opere da costruzione possono essere progettate in modo tale da limitare gli effetti di esplosioni all'interno delle stesse o nei confronti di costruzioni limitrofe.

Le strategie di progettazione strutturale dipendono dagli obiettivi di sicurezza prefissati:

- a. salvaguardia della vita degli occupanti all'interno della costruzione;
- b. salvaguardia della vita degli occupanti di costruzioni limitrofe;
- c. tutela di beni contenuti nelle costruzioni;
- d. limitazione di danni alla costruzione in cui si origina l'esplosione;
- e. limitazione di danni a costruzioni limitrofe;
- f. limitazione di effetti domino.

Le fasi della progettazione di strutture resistenti alle esplosioni, al fine di salvaguardare la vita degli occupanti e limitare il danneggiamento strutturale, sono:

- a. modellazione degli effetti dell'esplosione, quantificazione delle azioni;
- b. analisi strutturale;
- c. progettazione costruttiva e verifica.

La modellazione degli effetti dell'esplosione è condotta con riferimento agli effetti provocati ed alle relative conseguenze così come indicato nella tabella V.2- 6, tratta dalle NTC e dal NAD della norma EN 1991 1-7.

## Sicurezza

### I sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

*(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 1 giugno 2016)*

Con un decreto legislativo (D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 85 in G.U. n. 121 del 25 maggio 2016) è stata data attuazione alla direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il decreto legislativo aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle disposizioni comunitarie, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Il provvedimento disciplina in particolare i requisiti essenziali di sicurezza cui devono conformarsi gli apparecchi e sistemi di protezione, gli adempimenti a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità e destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il decreto provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 20), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Per il recepimento della Direttiva è stato predisposto lo schema di un nuovo decreto legislativo interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, vigente in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, comunque per quanto possibile una certa corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Per la generalità degli articoli del predetto regolamento governativo, quando non si tratta, come in molti casi, di articoli completamente aggiuntivi, il legislatore ha preferito comunque procedere alla completa riscrittura del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva, ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

Occorre al riguardo evidenziare che la materia era parzialmente delegificata e regolata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e che pertanto si sarebbe potuto probabilmente limitare la delega legislativa ai soli aspetti sanzionatori che sono oggetto di riserva di legge. Tuttavia, non potendo ora esercitarsi tale potere regolamentare in pendenza di una delega legislativa che ha sostanzialmente rilegificato la materia ed essendo comunque più rapido ed efficace provvedere ad un intervento unico e coordinato con norma primaria in sede di decreto delegato, tutte

le disposizioni necessarie per la completa attuazione della direttiva in questione sono state adottate con contestuale abrogazione del regolamento vigente.

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia il decreto legislativo consta di 28 articoli e 10 allegati, con cui la disciplina nazionale vigente (decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126) relativa alla precedente direttiva in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, è totalmente sostituita con le modifiche ed integrazioni necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/34/UE.

**L'articolo 1**, del decreto legislativo contiene le disposizioni relative al campo di applicazione ed alle definizioni, corrispondenti agli articoli 1 e 2 della nuova direttiva e con innovazioni sostanzialmente solo redazionali rispetto alla norma vigente per quanto riguarda l'oggetto ed il campo di applicazione, mentre relativamente alle definizioni si provvede all'integrazione con le nuove definizioni di cui ai punti da 8 a 26 dell'articolo 2 della direttiva.

**Con l'articolo 2**, senza innovazioni sostanziali rispetto all'analogo articolo 2 del regolamento oggi vigente, si disciplinano in piena conformità all'articolo 4 della direttiva da recepire, i requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili ai prodotti in questione, tenuto conto dell'uso cui sono destinati, e specificati mediante rinvio alle prescrizioni specifiche contenute nell'allegato II.

**L'articolo 3**, recepisce l'articolo 12 della direttiva, concernente la presunzione di conformità dei prodotti conformi a norme armonizzate, mantenendo la previsione, già contenuta nel corrispondente articolo del regolamento oggi vigente, secondo cui in caso di mancanza di norme armonizzate il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, rende note alle parti interessate le norme e specifiche tecniche nazionali ritenute utili per conformare il prodotto ai requisiti previsti.

**L'articolo 4**, contiene, in conformità all'articolo 3 della direttiva, le disposizioni relative alla necessità che i prodotti messi a disposizione del mercato e posti in servizio siano solo prodotti conformi, sempreché debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati per il loro scopo. Rispetto al testo dell'articolo 4 del regolamento oggi vigente, è stata ricollocata in questa sede, al comma 3, conformemente alla nuova direttiva, la previsione, già contenuta all'articolo 2, comma 3, circa la possibilità di esporre prodotti non conformi in fiere e simili. È stata inoltre espressamente prevista, al comma 2, la possibilità di cui al paragrafo 2, circa l'eventuale introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali che prescrivano requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei prodotti in questione.

**Gli articoli da 5 a 10**, in conformità agli articoli da 6 a 11 della nuova direttiva, stabiliscono gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori; stabiliscono inoltre quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori, nonché gli obblighi finalizzati all'identificazione degli operatori economici.

**L'articolo 11**, in linea con gli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/34/UE, richiama i principi generali della marcatura CE dei prodotti conformi e le regole e condizioni di tale marcatura e delle altre marchature ed iscrizioni, ivi compreso il marchio specifico di protezione dalle esplosioni.



**L'articolo 12**, conformemente all'articolo 13 della direttiva, disciplina, con riferimento a quelle descritte negli allegati da III a IX, le procedure di valutazione della conformità da applicare per i diversi gruppi di apparecchi individuati in base alla classificazione di cui all'allegato I. Il nuovo testo contiene limitate modifiche rispetto al testo dell'articolo 6 del decreto vigente, in gran parte già conforme; è stata in particolare confermata la competenza del Ministero dello sviluppo economico, subentrato all'allora Ministero dell'industria, da esercitarsi sentito il Ministero dell'interno, relativamente alle deroghe di cui al paragrafo 5 da concedere nell'interesse della protezione. È stata infine confermata anche l'opzione linguistica già esercitata a suo tempo relativamente ai documenti ed alla corrispondenza prodotti per tale procedura di valutazione.

**Con l'articolo 13**, viene disciplinata, in conformità all'articolo 14 della direttiva e mediante rinvio anche all'allegato X, la dichiarazione di conformità UE che attesta la conformità ai requisiti essenziali. È esercitata l'opzione per la traduzione in lingua italiana di tale dichiarazione.

**L'articolo 14**, recependo nel testo le prescrizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della nuova direttiva ed esercitando le opzioni ivi previste, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale Autorità nazionale di notifica, prevede che la valutazione e il controllo degli organismi notificati è eseguito dall'organismo unico nazionale di accreditamento, detta le prescrizioni relative all'autorità di notifica, da applicare anche all'organismo nazionale di accreditamento per le attività allo stesso affidate, nonché gli obblighi di informazione delle autorità di notifica nei confronti della Commissione europea. Nel testo delle disposizioni vigenti vi erano scarse disposizioni che già individuavano la competenza del Ministero dello sviluppo economico articolo 8 del DPR n. 126 del 1998, e che sono attualmente già applicate con le innovazioni derivanti dal regolamento (CE) n. 765/2008 ora rifulse nella nuova direttiva.

**Ulteriori 6 articoli**, recependo le novità contenute agli articoli 21, 22, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 della direttiva 2014/34/UE, sempre in linea con le innovazioni derivanti dal regolamento (CE) n. 765/2008, stabiliscono le prescrizioni relative agli organismi notificati e le condizioni della relativa presunzione di conformità (articolo 15), la possibilità di subappaltare compiti specifici (articolo 16), le prescrizioni relative alla domanda di notifica da parte degli organismi, alle procedure di notifica alla Commissione da parte del Ministero, alla modifica delle notifiche (con particolare riguardo alla limitazione, sospensione o ritiro delle notifiche stesse) ed alla contestazione della competenza degli organismi (articolo 17), gli obblighi operativi degli organismi notificati e le procedure per i ricorsi contro le loro decisioni (articolo 18) ed infine le disposizioni relative agli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati ed al coordinamento di tali organismi (articolo 19). Si evidenzia che nell'articolo 15 è recuperata la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione, in precedenza contenuta nell'allegato XII del testo vigente, ora riassorbito nell'articolato e soppresso.

**Con l'articolo 20**, in attuazione dell'articolo 34 della nuova direttiva, ed in linea con quanto già disponeva l'articolo 9 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, e con quanto già previsto dal citato regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato, si individuano le funzioni dell'autorità di vigilanza del mercato prevedendo che siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non vi sono innovazioni rispetto all'assetto già oggi in concreto vigente.

**L'articolo 21**, recepisce l'articolo 35 della direttiva, relativo alla procedura a livello nazionale per prodotti che comportino rischi, che trova parziale corrispondenza nell'articolo 10 del regolamento vigente.

**Per gli articoli 22 e 23**, di attuazione, rispettivamente, dell'articolo 36, relativo alla procedura di salvaguardia dell'Unione, e dell'articolo 37, relativo ai prodotti conformi che presentano rischi, il recepimento è riferito alla parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali.

**Con l'articolo 24**, si provvede al recepimento delle nuove disposizioni dell'articolo 38 della direttiva, relative ai casi di non conformità formale, per i quali prima di ricorrere in caso di inadempienza ad altre sanzioni in forma specifica fino a disporre il ritiro dal mercato, si chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità.

**L'articolo 25**, in coerenza con la prescrizione contenuta all'articolo 40 della direttiva da recepire, introduce le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni delle disposizioni del decreto, non previste nella norma oggi vigente. L'articolazione di tali sanzioni e l'assetto delle relative competenze in materia è mutuato da quelle già in vigore per le violazioni delle disposizioni di armonizzazione relative ad altri prodotti (in particolare per alcuni strumenti di misura), effettuate dalle competenti autorità.

**L'articolo 26**, del proposto decreto legislativo, si provvede ad abrogare integralmente il vigente regolamento di attuazione della direttiva 94/9/CE, coerentemente con il primo paragrafo dell'articolo 43 della nuova direttiva, che prevede l'abrogazione della direttiva precedente. È fatto invece espressamente salvo il rinvio alle disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52/1996, che regolano in generale gli aspetti tariffari e finanziari dei compiti delle amministrazioni in materia, che era presente nell'articolo 11 del regolamento ora abrogato.

**Con l'articolo 27**, si dettano le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, al comma 1 che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attività di cui all'articolo 17, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe. Di seguito, al comma 2, in conformità all'articolo 41 della direttiva da recepire, è stabilito che i prodotti immessi sul mercato anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme ed in conformità a quelle vigenti anteriormente possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio anche successivamente. Non sono invece riprodotte le disposizioni transitorie del regolamento oggi vigente, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti. I commi successivi riguardano, in conformità a quanto previsto degli articoli 42 e 43 della direttiva 2014/34/UE, l'applicazione del decreto a decorrere dal 20 aprile 2016, l'obbligo di comunicazione delle disposizioni stesse alla Commissione da parte del Ministero dello sviluppo economico e, inoltre, e la precisazione che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 94/9/CE e successive modificazioni e integrazioni contenuti in norme nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/34/UE secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII di quest'ultima direttiva.

**L'articolo 28**, introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Gli allegati, totalmente conformi agli allegati da I a X della direttiva, sono i seguenti:

- Allegato I – Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie;
- Allegato II – Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- Allegato III, Modulo B, Esame UE del tipo;
- Allegato IV, Modulo D – Conformità di tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
- Allegato V, Modulo F – Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;
- Allegato VI, Modulo C1, Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale;
- Allegato VII, Modulo E – Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto;
- Allegato VIII, Modulo A, Controllo interno della produzione;
- Allegato IX, Modulo G – Conformità basata sulla verifica dell'unità;
- Allegato X – Dichiarazione di conformità UE.

**Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 4 maggio 2016 n. 8896**

**Sinistri stradali, danno da incapacità lavorativa senza soglia minima**

*(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto online, 4 maggio 2016)*

«La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 4 maggio 2016 n. 8896, rigettando il ricorso di un uomo rimasto vittima di un sinistro contro l'assicurazione.

Nella fasi di merito, tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello di Brescia, infatti, avevano accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità di guadagno, liquidando però il relativo pregiudizio sulla base del «più alto reddito percepito dalla vittima nei tre anni precedenti il sinistro». Un criterio contestato dal ricorrente secondo cui il danno da riduzione della capacità di guadagno deve essere liquidato in base al triplo della pensione sociale (oggi assegno sociale) tutte le volte che il danneggiato abbia un reddito a questa inferiore.

Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui il ricorso al criterio del triplo, ai sensi dell'articolo 137, del Codice assicurazioni, «può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato». Tale criterio dunque «non costituisce affatto un automatismo». In quanto, prosegue la sentenza, anche un reddito modesto «può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato». E così era per la Corte di Appello secondo cui nonostante la vittima avesse iniziato a lavorare da soli tre anni, l'attività doveva comunque considerarsi ormai «consolidata», per cui nulla lasciava dedurre che in futuro il reddito sarebbe «certamente cresciuto».

Da qui l'affermazione da parte dei giudici di Piazza Cavour del secondo principio di diritto: «Nella liquidazione del danno patrimoniale futuro da incapacità di lavoro il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere equitativamente aumentato rispetto a quello concretamente percepito, quando sia ragionevole ritenere che esso negli anni a venire sarebbe vero similmente cresciuto». E la relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito «in base ad elementi oggettivi che è onere del danneggiato dedurre, ed in mancanza dei quali non è consentita la liquidazione del danno in base al triplo della pensione sociale, a nulla rilevando che il reddito della vittima fosse di per sé di modesta entità».

# Rassegna normativa

(G.U. 4 giugno 2016, n. 129)



37

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65**

Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007).

(G.U. 6 maggio 2016, n. 105)

## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2016**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.

(G.U. 12 maggio 2016, n. 110)

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 20 aprile 2016.

(G.U. 12 maggio 2016, n. 110)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 marzo 2016**

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Crisicoccus pini* Kuwana nel territorio della Repubblica italiana.

(G.U. 16 maggio 2016, n. 113)

## **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 17 marzo 2016**

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana.

(G.U. 16 maggio 2016, n. 113)

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 maggio 2016**

Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotona e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotona, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 341).  
(G.U. 16 maggio 2016, n. 113)

#### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

##### **DECRETO 27 aprile 2016**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità a causa dei danni provocati dalla infestazione di *dryocosmus kuriphilus* verificatasi nella Regione Calabria.

(G.U. 17 maggio 2016, n. 114)

#### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

##### **DECRETO 27 aprile 2016**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Veneto.

(G.U. 17 maggio 2016, n. 114)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 maggio 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 343).

(G.U. 17 maggio 2016, n. 114)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 maggio 2016**

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Città metropolitane di Catania e Messina e del libero consorzio comunale di Enna. (Ordinanza n. 340).

(G.U. 17 maggio 2016, n. 114)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 4 maggio 2016**

Proroga della contabilità speciale n. 2854. Situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. (Ordinanza n. 339).

(G.U. 18 maggio 2016, n. 115)

#### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 13 maggio 2016**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014. (Ordinanza n. 346).

(G.U. 19 maggio 2016, n. 116)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 13 maggio 2016**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014. (Ordinanza n. 345).

(G.U. 19 maggio 2016, n. 116)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2016**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena.

(G.U. 20 maggio 2016, n. 117)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2016**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova.

(G.U. 20 maggio 2016, n. 117)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 9 maggio 2016**

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 344).

(G.U. 21 maggio 2016, n. 118)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2016**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena.

(G.U. 23 maggio 2016, n. 119)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2016**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova.

(G.U. 23 maggio 2016, n. 119)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 30 marzo 2016, n. 78**

Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.  
(G.U. 24 maggio 2016, n. 120)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del 20 aprile 2016, recante: «Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 20 aprile 2016».  
(G.U. 24 maggio 2016, n. 120)

**LEGGE 3 maggio 2016, n. 79**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto a Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

(G.U. 25 maggio 2016, n. 121)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
DECRETO 24 febbraio 2016, n. 88**

Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
(G.U. 26 maggio 2016, n. 122)

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2016**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania.  
(G.U. 26 maggio 2016, n. 122)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
COMUNICATO**

Adozione del Piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2014-2018, del Parco nazionale dell'Alta Murgia, ricadente nel territorio della Regione Puglia.  
(G.U. 31 maggio 2016, n. 126)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**



## COMUNICATO

Adozione del piano antincendio boschivo, con periodo di validità 2015-2019, del Parco Nazionale della Majella ricadente nel territorio della Regione Abruzzo.

(G.U. 31 maggio 2016, n. 126)



Sicurezza

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### DECRETO 23 marzo 2016

Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991.

(G.U. 7 maggio 2016, n. 106)

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### DECRETO 5 maggio 2016

Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container - VGM) ai sensi della regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014.

(G.U. 12 maggio 2016, n. 110)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### DECRETO 29 aprile 2016

Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto.

(G.U. 13 maggio 2016, n. 111)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### DECRETO 8 aprile 2016

Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (16A03880)

(G.U. 21 maggio 2016, n. 118)

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### DECRETO 10 maggio 2016

Attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

(G.U. 21 maggio 2016, n. 118)

### MINISTERO DELL'INTERNO

#### DECRETO 12 maggio 2016

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.

(G.U. 25 maggio 2016, n. 121)

**MINISTERO DELL'INTERNO  
COMUNICATO**

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi  
(G.U. 25 maggio 2016, n. 121)

**DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80**

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).  
(G.U. 25 maggio 2016, n. 121, s.o., n. 16)

**DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 81**

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.  
(G.U. 25 maggio 2016, n. 121, s.o., n. 16)

**DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 82**

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).  
(G.U. 25 maggio 2016, n. 121, s.o., n. 16)

**DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 85**

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.  
(G.U. 25 maggio 2016, n. 121, s.o., n. 16)

**DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2016, N. 86**

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.  
(G.U. 25 maggio 2016, n. 121, s.o., n. 16)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**DECRETO 13 aprile 2016**

Disposizioni in materia di determinazione degli importi delle tariffe per l'espletamento dell'attività di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati in materia di attrezzature a pressione.  
(G.U. 26 maggio 2016, n. 122)

**AVVISO DI RETTIFICA**

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, recante: «Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2016).

(G.U. 26 maggio 2016, n. 122)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
COMUNICATO**

Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.

(G.U. 31 maggio 2016, n. 126)

# Punto norme

## IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del mese di maggio 2016 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

### UNI – Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi

- UNI EN 54-31:2016 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati
- Rivelatori puntiformi utilizzando la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore

44

Scopri le linee guida UMAN



Visita [www.uman.it](http://www.uman.it)

# L'Esperto risponde

## ■ BOX: LA DIVISIONE DEI COSTI PER LE OPERE ANTINCENDIO

**D.** *In un condominio, il piano interrato comprende 27 tra box e posti macchina, 2 magazzini, 20 cantine. Vi sono condomini che, non avendo garage o altro nell'interrato, hanno solo accesso all'area. Il costo delle opere antincendio di questo piano andrà ripartito secondo i millesimi dei box-posti macchina, magazzini, cantine, o riguarderà solamente i millesimi dei box? Coloro che hanno solo diritto di accesso dovranno partecipare alla spesa?*

----

**R.** Si possono distinguere le opere di sicurezza antincendio in opere di protezione passiva, riguardanti le parti strutturali comuni o, come nel caso di specie, i magazzini e le cantine al piano cantinato, e le opere di protezione attiva, riguardanti le autorimesse e i posti auto di proprietà esclusiva (Tribunale Bologna, sezione III, 2 ottobre 2015, n. 493). Si ritiene che la suddivisione delle spese debba seguire questa distinzione.

**(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 23 maggio 2016)**

## ■ DIPENDENTI DI CONDOMINI SENZA FORMAZIONE SPECIFICA

**D.** *I condomini con dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) dei lavoratori dei proprietari di fabbricati sarebbero destinatari non di tutte le norme di sicurezza (e conseguenti obblighi) del Dlgs 81/2008, ma solo di quelle - limitate - espressamente previste dal comma 9 dell'articolo 3. Il nostro condominio è invece orientato a sostenere il principio in base al quale una disposizione generale (quale quella prevista dall'articolo 3, comma 9, del Dlgs 81/2008) non può limitare la portata e l'applicabilità di disposizioni specifiche rinvenibili in altri contesti normativi settoriali, come quelle in tema di prevenzione incendi. Alla luce di ciò, il nostro condominio nomina un Rspp (responsabile del servizio prevenzione e protezione) e affida al portiere gli incarichi di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi, eleggendo un Rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Vorrei sapere se le valutazioni del nostro condominio sono corrette.*

----

**R.** Le valutazioni del condominio non sono corrette. Nel caso presentato dal lettore, l'obbligo di nomina del Rspp e di addetti antincendio ed emergenza non è richiesto dalla normativa vigente. Il Dlgs 81/2008 è la norma che riguarda espressamente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e definisce con chiarezza il "perimetro" dell'applicazione delle regole in esso contenute. In materia di sicurezza e tutela della salute, gli obblighi di nomina del Rspp, dei lavoratori incaricati dell'attuazione

delle misure di primo soccorso, prevenzione incendi eccetera sono contenuti nel “Titolo I – Principi comuni” del Dlgs 81/2008. Il “principio di specialità”, ex articolo 298 del decreto citato, recita testualmente: «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale». Negli altri titoli non ci sono “disposizioni speciali”, che richiedono espressamente la nomina dei soggetti citati nel quesito dal lettore, né tantomeno questo è richiesto per i condomini dalla normativa antincendio. Pertanto, gli obblighi da adempiere sono solo quelli dell’articolo 3, comma 9, e cioè l’informazione e la formazione del personale (articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008) e l’eventuale fornitura di Dpi (dispositivi di protezione individuale). L’ufficio affari legislativi del dipartimento dei Vigili del fuoco aveva chiarito fin dal 2003 (con lettera protocollo n. 48245/25209/104C del 17 novembre 2003), rispondendo a una richiesta dell’Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali), che le disposizioni di cui al Dm 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), non si applicano agli edifici condominiali di civile abitazione. Infine, il ministero del lavoro, con la risposta all’interpello 13/2013 del 24 ottobre 2013, ha ribadito che, per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, non sussiste l’obbligo della formazione specifica per il primo soccorso e antincendio. Se, comunque, l’amministratore di condominio volesse andare oltre, non essendo quanto sopra richiesto dalla normativa vigente, egli dovrà portare tale richiesta all’assemblea condominiale, ai fini della sua eventuale approvazione di spesa.

**(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 9 maggio 2016)**

#### ■ VALUTAZIONE DEI RISCHI: NON BASTA IL CODICE ATECO

**D.** *La determinazione del livello del rischio aziendale è data solo dal codice Ateco dell’attività o anche da altri fattori? Nel secondo caso, che cosa prevale? Le ore di formazione dei lavoratori vengono determinate dai codici Ateco (capi codice) citati nell’allegato 2 dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011? I codici Ateco individuali (singole attività) valgono anche per stabilire le ore di corso Rssp (responsabile del servizio prevenzione e protezione)/datore di lavoro?*

----

**R.** Ai fini della formazione alla sicurezza, l’accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011 ha previsto il monte ore formativo in funzione di dove il lavoratore presta la propria attività lavorativa, e cioè in aziende ad alto, medio o basso rischio. Per determinare in quale “classe di rischio” si situa l’azienda, è stato utilizzato il codice Ateco. Ciò non toglie, però, che si debba tenere conto anche (e soprattutto) della valutazione dei rischi, senza limitarsi alle sole indicazioni fornite dal codice Ateco. In altre parole, per determinare il fabbisogno formativo in materia di sicurezza e tutela della salute, è necessario riferirsi anche alle attività che i lavoratori svolgono effettivamente all’interno dell’azienda. Pertanto, la classificazione dei lavoratori dev’essere fatta tenendo conto delle attività concretamente espletate dagli stessi con riferimento alla valutazione dei rischi. Ciò significa che, in funzione della valutazione di rischi riferita alla singola mansione, ci potrà essere una classificazione di un livello di rischio più alto rispetto a quanto previsto dal codice Ateco, ma anche una classificazione di rischio più basso. Pertanto, un impiegato amministrativo, ad esempio, di un’azienda classificata a rischio alto, essendo esposto non agli stessi rischi di un operatore della linea di produzione ma semplicemente a quelli tipici dell’attività

d'ufficio, e cioè a rischio basso, effettuerà un percorso formativo di quattro ore per la formazione generale e di quattro ore per la formazione specifica, mentre i suoi colleghi della produzione effettueranno, oltre alla formazione generale di quattro ore, una formazione specifica di 12 ore. In merito, poi, alla formazione del Rspg e del datore di lavoro, il percorso formativo dovrà essere strutturato in funzione della classe di rischio più alta presente in azienda, sulla base degli esiti della valutazione del rischio.

**(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 9 maggio 2016)**

# Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da giugno ad agosto 2016

QUANDO	DOVE	COSA
20 giugno	<b>San Benedetto del Tronto</b> <i>Palariviera</i>	Convegno 'Il codice di prevenzione incendi'
27 giugno	<b>Torino</b> <i>Unione Industriale Torino</i>	Seminario Manutenzioni Antincendio
28 giugno	<b>Torino</b> <i>Centro Congressi del Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli"</i>	Sicurtech Village
13 luglio	Federazione <b>ANIMA</b>	Assemblea Generale dei Soci





GRUPPO  ORE

**Proprietario ed Editore:** Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale e amministrazione:** Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

**Redazione:** Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

**Tutti i diritti riservati.**

**È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.